

*per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza” in progress”*

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio VI ATP di Napoli
per contatti e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it cell. aziendale 366 5640211 tel. ufficio 081 5576296

L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI ATP di Napoli, in collaborazione con il Centro di Formazione L.U.P.T. della UNI Federico II di Napoli e l'USR Campania – Ufficio per il Coordinamento della Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche, ha in programma una serie di seminari gratuiti (ogni evento durerà due giorni, in genere consecutivi) aperti a tutto il personale scolastico ma validi come Aggiornamento formativo per RSPP – ASPP e Datori di Lavoro (RSPP).

I seminari si svolgeranno durante tutto l'anno scolastico 2016-2017 e permetteranno ai componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai Rischi di poter recuperare parte dell'Aggiornamento previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio u.s. in modo GRATUITO.

Il 26 e 27 ottobre p.v., presso l'ITI Galileo Ferraris di via Labriola in Napoli, è previsto il primo dei seminari in programma (le iscrizioni sono di fatto già chiuse per raggiunto limite della sala).

In novembre, sono previsti due nuovi eventi, che si terranno a Torre Annunziata, al Liceo Pitagora - Croce, il 16 e 17/11, e all'ITCG Pareto di Pozzuoli, il 23 e 24/11.

A seguire, e per tutto l'anno scolastico 2016/17, si programmeranno ulteriori incontri anche nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, e naturalmente a Napoli città.

Gli incontri benché aperti anche a tutte le figure impegnate nel campo della sicurezza (Addetti alle squadre di emergenza, RLS, preposti, ecc), naturalmente a patto che siano regolarmente iscritte, varranno come Aggiornamento obbligatorio nei termini indicati al punto 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 SOLO per i componenti dei SPPR.

Si tratta di uno sforzo organizzativo senza precedenti, possibile grazie alla collaborazione dei numerosi istituti scolastici che si son resi disponibili a fornire sale e attrezzature, alla collaborazione del Centro LUPT della Università Federico II di Napoli, e a tutti i relatori che gratuitamente parteciperanno agli eventi.

L'auspicio è che questa iniziativa sia favorevolmente accolta da tutto il personale interessato, riuscendo così, grazie all'aggiornamento formativo recuperato in questi incontri, nell'intento di ottenere un piccolo risparmio sui costi programmati per la formazione del personale, riutilizzabile in altri progetti.

Le innovazioni introdotte dal recente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 (G.U. Serie Generale n.193 del 19-8-2016) hanno sensibilmente modificato la durata, i contenuti e la modalità dei percorsi formativi di base (Modulo A - Modulo B e Modulo C) e dei relativi aggiornamenti periodici previsti per coloro che dovranno svolgere, o già svolgono, le funzioni di RSPP e di ASPP all'interno delle Istituzioni scolastiche.

Tali modificazioni, che saranno oggetto di ampia diffusione in Convegni e Seminari, organizzati appositamente dall'U.S.R. per la Campania in tutte le province campane a partire dal corrente mese di Ottobre, incideranno notevolmente

(continua a pag. 2)

SOMMARIO

| | |
|---|--------|
| Seminari Gratuiti - calendari | pag. 1 |
| Nuovi percorsi formativi per l'a.s. 2016/17 | pag. 1 |
| Istituzione SINP | pag. 2 |
| Dispensa "Sicurezza in Ufficio" | pag. 2 |
| D.M. 12/5/2015 Adeguamento antincendio per gli edifici scolastici | pag. 3 |
| Cassazione: Sentenza n 40702/2016 | pag. 4 |

ALLEGATI

Tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito internet dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI ATP Napoli all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news

(segue da pag 1)

....sull’organizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza all’interno delle singole Istituzioni scolastiche.

Anche quest’anno il Centro L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, sta predisponendo l’attivazione degli specifici Corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli operatori scolastici coinvolti nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Istituzioni scolastiche della Campania.

I suddetti Corsi, tenuti da formatori esperti ed accreditati, saranno effettuati, come obbligatoriamente previsto dall’art. 37 – comma 12 del D. Lgs. 81/2008, con la collaborazione dell’Organismo Paritetico Regionale - ex art. 51 del D. Lgs. 81/2008, istituito con decreto n. 23613 del 29 Novembre 2002 del Direttore Generale dell’USR per la Campania, in applicazione del CCNL della Scuola e secondo le nuove indicazioni previste dall’Accordo del 7 Luglio 2016.

E’ possibile recuperare la nota inviata ai dirigenti scolastici contenente tutte le informazioni necessarie per attivare i Corsi di Formazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal sito del Centro LUPT,

<http://www.lupt.unina.it/news/362-formazione-in-materia-di-prevenzione-e-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-alla-ca-dei-dirigenti-delle-istituzioni-scolastiche.html>

o dal sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI - ATP Napoli (link ultima pagina della news).

ISTITUZIONE SINP

Sulla G.U. del 26 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro del 25 maggio 2016 n. 183, riguardante l’istituzione del **Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro** (SINP) e le regole per il suo funzionamento. Il decreto è entrato in vigore mercoledì 12 ottobre.

Il SINP, previsto nell’articolo 8 del D. Lgs. 81/2008, è un organo costituito dai Ministeri

del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell’Interno, dalle Regioni e dall’INAIL. La sua gestione tecnico-informatica opererà grazie all’infrastruttura informatica dell’INAIL e sarà resa disponibile via web per ciascun Ente partecipante. L’INAIL è stato individuato anche come titolare del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Il sistema informativo nasce con l’obiettivo di raccogliere sistematicamente tutti i dati relativi a infortuni e malattie professionali nel nostro Paese, allo scopo di valutare l’efficacia e orientare le attività di vigilanza attraverso l’utilizzo integrato di tutte le informazioni disponibili nei database dei vari enti del settore.

I flussi informativi dovrebbero riguardare il panorama del sistema produttivo del nostro Paese e i relativi rischi occupazionali per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda il coordinamento del sistema, viene istituito, un *tavolo tecnico* cui prenderanno parte funzionari ministeriali (Ministero del lavoro, della Salute, della Pubblica Amministrazione, dell’Interno, della Difesa, delle Finanze), rappresentanti dell’INAIL e delle Regioni.

DISPENSA SICUREZZA IN UFFICIO

Il mondo degli uffici, nonostante il pensiero comune che lo vede esente da rischi, in realtà può essere teatro di innumerevoli infortuni, anche se in genere meno gravi di quelli che avvengono in altri ambiti lavorativi come fabbriche e cantieri.

In “La sicurezza in ufficio”, dispensa elaborata dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e pubblicata sul portale dell’Ateneo si riportano alcuni esempi di incidenti o situazioni rischiose che si verificano negli uffici (ad esempio urtare contro l’anta di un armadio, cadere da una sedia, scivolare da una scala o assumere posture non corrette durante il lavoro) e si indicano utili principi della prevenzione.

Fondamentale per la prevenzione è infine il ruolo svolto anche dalla “corretta progettazione dell’ambiente e della postazione di lavoro”, dall’organizzazione e dall’adozione “da parte dei lavoratori di corretti comportamenti durante l’effettuazione della propria attività d’ufficio”. Infatti si ricorda che anche negli uffici “tra infortunio e organizzazione del lavoro c’è un rapporto stretto”: “un’organizzazione carente, competenze decisionali poco chiare, malintesi, ritmi di lavoro pressanti, possono spesso portare a situazioni critiche”.

Il documento ha anche una sezione relativa al contenuto del lavoro, all’organizzazione di lavoro e ai comportamenti idonei ; si indicano inoltre le condizioni di pericolo e le possibili soluzioni finalizzate alla prevenzione e al miglioramento della tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori.

La dispensa, di piacevole lettura, si sofferma anche su altri temi: rischi psicosociali, aspetti direttivi del lavoro, comunicazione, mobbing, molestie, sostanze psicotrope, telelavoro e uffici open space, ed è possibile scaricarla dal sito della UNI Sapienza di Roma (<http://www.uniroma1.it/>), o sul sito dell’ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI ATP Napoli, sezione dispense e manuali (indirizzo ultima pagina della news).

DM 12/05/2016
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
PER GLI EDIFICI SCOLASTICI

*il Decreto del ministero dell'Interno del 12 maggio 2016 in materia di **sicurezza antincendio** per gli **edifici scolastici**, **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 25-5-2016, indica i termini massimi per **l'adeguamento antincendio**, quando è necessario richiedere SCIA e quando le strutture scolastiche sono esentate dall'obbligo di adeguamento.*

Con due anni di ritardo, il decreto stabilisce le scadenze entro le quali tutte le scuole non in regola con la normativa antincendio dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti prescritti dalla regola tecnica

del 1992: il decreto infatti doveva entrare in vigore dal 12 maggio 2014, come previsto dal decreto 104 del 2013.

Dal programma sono esclusi gli asili nido, che hanno normativa diversa rispetto a quella delle scuole.

Il DM è entrato in vigore il 26 maggio scorso: da questa data le scuole, non in regola sul fronte antincendio, avevano una prima scadenza fissata al 26 agosto (tre mesi dall'entrata in vigore del Dm) e un'altra al 26 novembre 2016. Terminati gli adeguamenti, va presentata la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), preceduta dalla valutazione di progetto presso il competente comando provinciale dei Vigili del fuoco in caso di attività ricadenti in categoria "B" (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o "C" (scuole con oltre 300 persone presenti).

Il piano di adeguamento va comunque portato a compimento (salvo future deroghe n.d.r.) entro il 31 dicembre 2016, così come previsto dal decreto 104 del 2013 dopo il differimento, inserito nell'ultimo Milleproroghe, che ha allontanato la scadenza di un anno.

La tempistica per effettuare l'adeguamento previsto dal decreto è indicata nell'articolo 1, che dispone i seguenti termini temporale per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuole già esistenti:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26/8/1992 (il punto 7.0 - riguarda gli impianti elettrici del complesso scolastico che devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.

Il punto 8, che riguarda i sistemi di allarme; il

punto 9.2, si riferisce alla installazione degli estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. Il punto 10 riguarda le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524. Il punto 12 riguarda le norme di esercizio).

b) **entro sei mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto per:

1) le *scuole preesistenti* alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5(5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3 del DM 26/8/1992;

2) le *scuole realizzate successivamente* all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del **DM 26 agosto 1992** (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica), attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3 del DM 26/8/1992;

3) le *scuole realizzate successivamente* alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste; Le misure di adeguamento riportate alle lettere a) e b), riporta la lettera c dell'art. 1, devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Per in nuovi impianti si fa riferimento al **Progetto di nuovi impianti o costruzioni** nonché al **progetto di modifiche da apportare a quelli esistenti**, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n.151/2011), previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I. Il progetto deve **indicare le opere di adeguamento** ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b) del DM 12/5/2016.

Inoltre, sempre all'**art. 1, c. 3** del DM 15/5/2016 si specifica che al termine degli adeguamenti (previsti al comma 1) e comunque entro la scadenza del **termine del 31/12/2016**, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011).

Sono esentati dall'obbligo di adeguamento gli edifici scolastici e locali adibiti a scuole esistenti che siano **in possesso del certificato di prevenzione incendi**, in corso di validità, o sia stata **presentata la segnalazione certificata di inizio attività** (art. 1 comma 4 del DM 12/5/2016).

Per gli edifici o locali per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale VVF, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).

Il D.M. 12 maggio 2016 sarà ancor più illustrato durante il Seminario in programma il 26 e 27 ottobre p.v. all'ITI Ferraris di Scampia.

E' possibile recuperare il decreto *del ministero dell'Interno del 12 maggio 2016* dalla sezione normativa del nostro sito (indirizzo ultima pagina della news).

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 40702 DEL 29 SETTEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40702 del 29 settembre 2016 ha confermato, ancora una volta, un principio ormai consolidato: il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite da un lavoratore se ha consentito l'utilizzo di una macchina che pur conforme alla normativa CE per come è stata progettata e assemblata lo abbia esposto al rischio che ha portato all'infornuto

Il fatto preso in esame riguarda un addetto al controllo ed alla pulizia dell'impianto di trattamento dei rifiuti installato sul luogo di lavoro, il quale, per rimuovere un pezzo di metallo incastrato tra i cingoli di uno dei nastri trasportatori, aveva infilato il braccio

destro tra le parti in movimento della macchina (non munite della protezione prevista per evitare il pericolo che venissero afferrate e trascinate parti del corpo degli operatori), per cui il braccio del lavoratore era stato agganciato dal nastro trasportatore e schiacciato dagli ingranaggi perdendo gran parte della originaria funzionalità.

La titolare della ditta aveva affermato che il macchinario che aveva prodotto il danno aveva la marcatura CE e che pertanto la responsabilità era della ditta che lo aveva immesso sul mercato l’impianto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna dell’imputata, affermando che pure se l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza alle cautele antinfortunistiche in fase di progettazione e di fabbricazione della macchina non è comunque esclusa la responsabilità del datore di lavoro sul quale in ogni caso grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che la debbono utilizzare e di adottare nell’impresa i più moderni strumenti che la tecnica offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. La dotazione della marcatura CE, ha infatti ribadito la suprema Corte, non dà ingresso all’esonero alle norme generali del codice penale come risulta anche dalla lettura delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite dall’operaio, allorquando abbia consentito l’utilizzo di una macchina, la quale, pur astrattamente conforme alla normativa CE, per come assemblata ed in pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (cfr. Sez. 4, n. 49670 del 23/10/2014, Rv. 261175). I marchi di conformità CE limitano infatti la loro efficacia (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 6 e 36) a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nel caso in esame, come sottolineato dai giudici di merito, la mancanza dell’elemento di protezione era particolarmente evidente, e per molti versi, vistosa, tale, comunque, da non poter sfuggire, senza incorrere in grossolana negligenza. E peraltro che ciò non fosse in concreto sfuggito nel caso particolare è emerso chiaramente ove si consideri che erano state fornite ai lavoratori espresse indicazioni su come intervenire sulla macchina in questione e sulla necessità di procedere prima al fermo della macchina stessa e quindi non vi era un vizio occulto, insidioso o, comunque, non percepibile.

Quanto al presunto contributo colposo della vittima la suprema Corte ha fatto osservare che nel caso esaminato l’infortunato, come anche sottolineato dalla Corte territoriale, si era limitato a compiere un gesto istintivo (liberare il macchinario da un frammento di alluminio) del tutto coerente con le sue mansioni. In ogni caso, ha soggiunto la Sez. IV, non può assumere alcun apprezzabile rilievo penalistico la manovra o la condotta del lavoratore che in qualche misura abbia contribuito all’infortunio, trattandosi di circostanza tipica e fisiologica, correlata, come sopra detto, alla ripetizione del gesto, allo stress lavorativo e alle complessive condizioni psicofisiche del soggetto, rientrante nel rischio d’impresa e in quello prevenzionale, posto a base delle norme antinfortunistiche.

Per contatti:
Giuseppe Esposito
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
USR Campania - Ufficio VI
Ambito Territoriale Provincia di Napoli
telefono 081 55 76 296
cell. aziendale: 366 56 40 211
mail: peppe.esposito.na@istruzione.it
INDIRIZZO WEB
<https://sites.google.com/site/dlgs81scuole/>

Quanto riportato nella newsletter è a titolo puramente informativo. L’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI-ATP Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali errori o refusi presenti nella “news”.